

Art. 17 – Funzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ha funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività. Il Consiglio di Amministrazione:
 - a. delibera, previo parere del Senato Accademico, sull'attivazione o soppressione di corsi o sedi, sulla federazione o fusione con altri Atenei o Enti di ricerca;
 - b. approva il Regolamento di amministrazione e contabilità previo parere del Senato Accademico;
 - c. approva, su proposta del Rettore e previo parere del Senato Accademico per gli aspetti di competenza di quest'ultimo, il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale;
 - d. trasmette al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo;
 - e. conferisce l'incarico di Direttore Generale, sentito il Senato Accademico;
 - f. esercita la competenza disciplinare relativamente ai professori e ricercatori universitari secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
 - g. approva la proposta di chiamata di professori e ricercatori;
 - h. approva il Regolamento di attuazione delle norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi ed i Regolamenti disciplinanti materie di competenza del Consiglio;
 - i. approva i programmi edilizi dell'Ateneo;
 - j. approva gli atti di attuazione dei programmi edilizi dell'Ateneo;
 - k. approva gli atti negoziali dell'Ateneo con valenza economica;
 - l. approva i provvedimenti relativi all'ammontare di tasse e contributi, sentito il Consiglio Studentesco;
 - m. approva le modalità di collaborazione degli studenti alle attività di servizio, conformemente alle priorità e ai criteri stabiliti dal Senato Accademico;
 - n. delibera in merito alle indennità di carica e ad eventuali gettoni dei componenti degli Organi Accademici.
2. Per le deliberazioni di cui ai punti a), c), k), l) ed m), il Consiglio di Amministrazione decide sentito il Consiglio Studentesco per quanto competenza di quest'ultimo.